

DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 2021

570/2021/R/EEL

**AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DEL TESTO INTEGRATO SETTLEMENT IN MATERIA
DI PROFILAZIONE CONVENZIONALE DEI PRELIEVI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1184^a riunione del 9 dicembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 440/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 440/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2017, 700/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 700/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Vendita o TIV);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 6 ottobre 2020, 361/2020/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 361/2020/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 18 ottobre 2021, 435/2021/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 435/2021/R/eel), e le relative osservazioni pervenute.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente Unico S.p.A. (di seguito anche: Acquirente Unico), un Sistema Informativo Integrato (di seguito anche: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- la legge 27/12 prevede che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas naturale e che pertanto la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito anche: RCU), raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo e ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica nonché i dati funzionali alla determinazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica (c.d. *settlement*);
- il TIS definisce la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica;
- l’Autorità ha introdotto, dal 2008, la profilazione convenzionale per fasce per i punti di prelievo non trattati su base oraria prevedendo un conguaglio compensativo, complementare ed aggiuntivo al conguaglio annuale previsto per tali punti di prelievo, agli utenti del dispacciamento relativamente alle aree di riferimento a limitata diffusione dei sistemi di telegestione;
- a tal fine l’Autorità ha definito, a partire dal 2008, i corrispettivi di conguaglio compensativo da applicare all’energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione trattati monorari e serviti nel mercato libero nelle suddette aree e, in ultimo, con la deliberazione 440/2012/R/eel, ha definito i corrispettivi di conguaglio compensativo da applicarsi per l’anno 2013, stabilendo, inoltre, che i predetti corrispettivi siano azzerati a partire dall’anno 2014.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 700/2017/R/eel, l’Autorità ha rivisto le disposizioni in merito all’applicazione del trattamento orario ai sensi del TIS stabilendo l’applicazione del trattamento orario per tutti i punti di prelievo dotati di sistema *smart metering* 2G e prevedendo le conseguenti modifiche del TIS in materia;
- in particolare, ai sensi del TIS sono trattati esclusivamente su base oraria:
 - tutti i punti di immissione e di prelievo in altissima, alta o media tensione;
 - tutti i punti di immissione e di prelievo in bassa tensione dotati di misuratore 2G;
 - tutti i punti di immissione e di prelievo in bassa tensione dotati di misuratore orario o di misuratore 1G con potenza disponibile sul punto superiore a 55 kW non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;
- per i punti di prelievo in bassa tensione dotati di misuratore 2G il trattamento su base oraria decorre dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello di messa a

regime e che, nelle more dell'attivazione del trattamento su base oraria, tali punti sono trattati per fasce.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini dell'attribuzione convenzionale, a ciascun utente del dispacciamento, in ciascuna ora dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica (IP), il TIS prevede un meccanismo di profilazione dei prelievi di energia elettrica che si articola attraverso:
 - la determinazione, con periodicità annuale, dei coefficienti di ripartizione dei prelievi dei punti di prelievo (CRPP); tali coefficienti identificano l'incidenza dell'energia elettrica prelevata da ciascun punto di prelievo rispetto a quella complessivamente attribuita a tutti i punti di prelievo non trattati orari, quest'ultima determinata come somma dei Prelievo Residuo di Area (PRA) occorsi nell'anno solare immediatamente precedente a quello in cui i coefficienti sono calcolati;
 - la determinazione mensile del PRA, pari all'energia elettrica complessivamente prelevata in un'area di riferimento dai punti di prelievo non trattati su base oraria, calcolata come differenza fra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata dalla medesima area dai punti di prelievo trattati orari e dai punti di prelievo corrispondenti agli impianti di illuminazione pubblica;
 - la quantificazione mensile dell'energia elettrica attribuita convenzionalmente: il PRA di ciascuna ora è ripartito fra tutti gli utenti del dispacciamento (UdD) presenti nell'area di riferimento attraverso i rispettivi coefficienti di ripartizione del prelievo (CRPU), calcolati come somma dei CRPP di ciascun punto di prelievo associato ai relativi utenti che nel corso del mese considerato non saranno trattati orari;
- il TIS inoltre prevede che:
 - i CRPU di ciascun mese siano determinati dal SII sulla base dei dati contenuti nel RCU (articolo 17);
 - i CRPP siano determinati dalle imprese distributrici - per tutti i mesi e tutte le fasce orarie - entro il secondo giorno lavorativo antecedente al sesto ultimo giorno del mese di maggio e che la loro validità vada dal mese di giugno sino al 31 maggio dell'anno successivo; nell'ambito dell'aggiornamento annuale dei CRPP si prendano a riferimento i dati di misura relativi al periodo 1 gennaio - 31 dicembre immediatamente precedente (articolo 21);
- ai fini di quanto previsto ai precedenti alinea, sono individuati precisi obblighi informativi tra le imprese distributrici sottese e le imprese distributrici di riferimento e tra queste e il SII, prevalentemente disciplinati dai commi 36.2, 36.3, 37.2 e 38.2 del medesimo TIS;
- ai fini della determinazione dell'energia elettrica prelevata da ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base

oraria, il TIS, all'articolo 13, prevede che l'energia elettrica oraria attribuita convenzionalmente a tali punti di prelievo sia posta pari a:

- a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo punto di prelievo nell'anno precedente;
 - b) il rapporto fra i minuti complessivi di accensione nell'anno precedente e 60;
- il TIS prevede inoltre che l'energia elettrica oraria attribuita convenzionalmente di cui al precedente punto sia determinata annualmente da ciascuna impresa distributrice entro il 1 maggio di ciascun anno e abbia valore dal 1 giugno immediatamente successivo sino al 31 maggio dell'anno successivo e che, ai sensi dell'articolo 36 del TIS, sia trasmessa al SII per gli obblighi di propria competenza entro il 5 maggio di ciascun anno;
 - con riferimento alla determinazione dell'energia elettrica prelevata convenzionalmente da attribuire complessivamente in acconto a ciascun punto di dispacciamento, il TIS prevede che il SII trasmetta mensilmente a Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) il CRPU di ciascun UdD, il PRA e l'energia elettrica attribuita convenzionalmente ai punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica in relazione al mese precedente;
 - infine, il TIS prevede che Terna determini le partite economiche di conguaglio di *load profiling* e per l'illuminazione pubblica a seguito del completamento, nel mese di luglio di ciascun anno, di una procedura di conguaglio (nell'ambito della SEM2) con la quale si valorizza la differenza fra l'energia elettrica effettivamente prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria di competenza di ciascun UdD e quella attribuitagli per effetto della ripartizione convenzionale effettuata in corso d'anno;
 - il totale delle partite fisiche ed economiche di conguaglio di *load profiling* attribuite a ciascun UdD sul mercato libero generano una partita fisica ed economica di segno opposto compensata dall'Acquirente Unico, in virtù del ruolo residuale che lo stesso ricopre nell'ambito della disciplina del *load profiling*.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione dell'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante e in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione, il TIS prevede che:
 - ai fini della determinazione dell'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione, Terna aggrega i dati di misura delle immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione connessi alle reti di distribuzione ad essa comunicati dalle imprese distributrici, nonché i dati di misura delle immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione connessi alla rete di trasmissione nazionale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento (articolo 9);
 - ai fini del precedente alinea, sono previsti i seguenti obblighi informativi:
 - a) le imprese distributrici, sia sottese che di riferimento, trasmettono direttamente a Terna l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante

- del mese precedente da ciascun punto di immissione non corrispondente ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW connesso nella propria rete (comma 37.1, lettera a), punto i e comma 38.1, lettera a) punto i);
- b) le imprese distributrici sottese aggregano e comunicano alla propria impresa distributtrice di riferimento i dati di misura delle immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante relative a punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW connessi alla propria rete (comma 37.1, lettera a), punto ii));
 - c) le imprese distributrici di riferimento aggregano e comunicano a Terna i dati di misura delle immissioni di energia elettrica ad esse comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi del comma 9.3, nonché le misure delle immissioni di energia elettrica relative ai medesimi impianti (comma 38.1, lettera a), punto ii));
- i dati di misura delle immissioni scambiati ai sensi dei suddetti obblighi informativi sono eventualmente rettificati nell'ambito delle sessioni di conguaglio SEM1 e SEM2 a seguito dell'insorgenza di rettifiche di *settlement* o tardive.

CONSIDERATO CHE:

- l'esito delle sessioni di conguaglio 2020 e 2021 (SEM2) ha portato alla determinazione di importi di conguaglio particolarmente rilevanti rispetto ai valori degli anni precedenti, con conseguente maggiore esposizione, debitoria o creditizia, degli operatori e del sistema;
- in particolare, dalle relazioni sugli esiti delle suddette sessioni di conguaglio trasmesse da Terna all'Autorità ai sensi dell'articolo 71 del TIS è emerso che:
 - sono stati attribuiti in fase di acconto agli UdD diversi da Acquirente Unico prelievi non orari per un ammontare inferiore a quanto rilevato a conguaglio, pari a 2,2 TWh nel 2019 e 4,9 TWh nel 2020 che hanno comportato una regolazione economica di conguaglio di entità rispettivamente pari a 146 milioni di euro per il 2019 e 259 milioni di euro per il 2020;
 - l'entità delle rettifiche di PRA 2019 e 2020 è stata significativa e pari complessivamente a +1,5 TWh nel 2019 e a +1,3 TWh nel 2020;
- l'entità di tali conguagli risulta essere conseguenza principalmente del fatto che gli attuali meccanismi di profilazione convenzionale (dei punti di prelievo trattati per fasce e dell'IP) stimano in modo via via più impreciso l'energia elettrica attribuita in acconto nell'ambito del *settlement* mensile per via di alcuni fenomeni prevalentemente riconducibili a:
 - il passaggio in corso d'anno al trattamento orario di una quota rilevante di punti di prelievo trattati per fasce, per effetto dell'attuazione dei piani di installazione di sistemi *smart metering* 2G; tale fenomeno comporta una riduzione del PRA effettivo rispetto a quello utilizzato ai fini della determinazione annuale dei CRPP, con una conseguente sottostima dell'energia elettrica prelevata attribuita

- in acconto agli utenti sul mercato libero e corrispondente sovrastima dell'energia elettrica prelevata attribuita all'Acquirente Unico (definita in via residuale);
- i risparmi energetici ottenuti grazie ai progressivi interventi di riqualificazione degli apparecchi illuminanti che non vengono correttamente intercettati dal meccanismo attuale di profilazione dei prelievi orari dell'illuminazione pubblica; a causa di tale fenomeno, la quota di energia elettrica attribuita convenzionalmente agli impianti di illuminazione pubblica che viene dedotta dalle immissioni ai fini della determinazione del PRA nell'ambito del *settlement* mensile risulta superiore rispetto a quella effettiva, determinando la sottostima del medesimo PRA;
 - è stata, inoltre, portata all'attenzione dell'Autorità, mediante segnalazioni di diverse società che operano nel mercato *retail* dell'energia elettrica, la necessità di intervenire urgentemente al fine di ridurre le criticità finanziarie che le suddette situazioni stanno generando su taluni esercenti, ed in particolare nell'attuale regime di prezzi crescenti dell'energia elettrica.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con il documento per la consultazione 361/2020/R/eel, recante gli orientamenti per l'implementazione della regolazione dello scambio dati tra Terna, le imprese distributrici e i "*significant grid user*" ai fini dell'esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale, ha anticipato l'intenzione di prevedere che anche per le unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW siano resi disponibili a Terna i dati puntuali (per singola unità di produzione) relativi all'energia elettrica immessa;
- tale innovazione nell'invio dei dati di misura dell'energia elettrica immessa è indirettamente funzionale alle esigenze di osservabilità della generazione distribuita e del relativo "perimetro esteso BT", nonché ad eliminare le problematiche connesse alla corretta contabilizzazione e attribuzione al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) dell'energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione in regime di scambio sul posto;
- in esito alla suddetta consultazione è emerso un generale apprezzamento per quanto prospettato, inoltre, Terna ha sottolineato che:
 - sono necessari circa sei mesi per l'adeguamento dei sistemi informativi di acquisizione dei dati di misura;
 - al fine di analizzare il corretto funzionamento dei nuovi flussi di misura, è necessario prevedere una fase di parallelo gestionale di tre mesi, in cui i dati di misura relativi all'energia elettrica immessa dalle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW siano inviati a Terna sia in forma aggregata, mediante i flussi di misura attualmente esistenti (le curve aggregate per area di riferimento in tale fase continuerebbero a essere considerate come dati ufficiali a fini del *settlement*), sia puntualmente mediante i nuovi flussi di misura (curve di misura puntuali cioè distinte per singola unità di produzione).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, in ragione della rilevanza degli elementi emersi, acuita dai recenti corsi dei prezzi delle commodity energetiche in grado di incidere sugli importi dei conguagli e, quindi, sui rischi connessi alle conseguenti esposizioni, ha proposto interventi urgenti al fine di correggere le criticità rilevate;
- a tal fine, con il documento per la consultazione 435/2021/R/eel, l’Autorità ha espresso i propri orientamenti volti a modificare gli aspetti dei meccanismi di attribuzione ex-ante dell’energia elettrica prelevata che mostrano maggiori limiti in una situazione in cui il perimetro dei punti di prelievo non trattati orari varia significativamente in corso d’anno (tempistiche e modalità di aggiornamento dei CRPP e dell’energia oraria attribuita convenzionalmente ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica);
- in particolare, il citato documento per la consultazione 435/2021/R/eel, in merito alla profilazione convenzionale dei punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, illustra gli orientamenti di seguito sintetizzati:
 - introduzione di sessioni di determinazione quadrimestrale dei CRPP (svolte nei mesi di dicembre, aprile e agosto);
 - calcolo del CRPP di ciascun punto di prelievo in ciascuna fascia oraria F_i e per ciascuno dei quattro mesi inclusi nel quadrimestre oggetto della sessione di calcolo, da effettuarsi:
 - a) considerando, per ciascun punto di prelievo, l’energia prelevata nella relativa fascia oraria F_i del medesimo mese dell’anno solare precedente (denominata ai sensi del TIS $EP_{F_i}^f$), utilizzando, quindi, i dati di misura più recenti disponibili al momento dell’aggiornamento;
 - b) aggiornando, per ciascuno dei quattro mesi di cui è composta la singola sessione, il calcolo dell’energia elettrica complessivamente prelevata nella fascia oraria F_i di ciascun mese dell’anno solare precedente da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria (denominata ai sensi del TIS $E_{F_i}^{f+m}$), al fine di tener conto delle variazioni di stato dei predetti punti di prelievo in ciascun mese note alla data di effettuazione del calcolo (si fa riferimento alle variazioni dovute al passaggio al trattamento orario, alle cessazioni e alle nuove attivazioni);
- in merito ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, l’orientamento delineato nel citato documento per la consultazione prevede la determinazione quadrimestrale dell’energia elettrica oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo di cui al comma 13.2 del TIS, considerando il rapporto tra:
 - l’energia elettrica complessivamente prelevata dal medesimo punto di prelievo nel terzo, quarto e quinto mese antecedente al medesimo quadrimestre;
 - il rapporto fra i minuti complessivi di accensione nel terzo, quarto e quinto mese antecedente al medesimo quadrimestre e 60;

- inoltre, con riferimento alla decorrenza delle nuove modalità di calcolo dei CRPP e dell'energia elettrica oraria convenzionale attribuita ai punti di prelievo non trattati orari corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, il citato documento per la consultazione prospetta un'implementazione graduale, dando priorità alle modifiche nel calcolo dei CRPP che consentono maggiormente di "sterilizzare" gli effetti del passaggio massivo al trattamento orario. In particolare, è stato proposto che:
 - il calcolo dei CRPP secondo le nuove modalità venga effettuato per la prima volta nel mese di gennaio 2022 in relazione al trimestre febbraio - aprile 2022 (mantenendo pertanto per il mese di gennaio 2022 i CRPP calcolati nell'ambito della sessione annuale di maggio 2021) e che, ai fini del predetto calcolo, le imprese distributrici provvedano esclusivamente a correggere, per ciascuno dei predetti tre mesi l'energia elettrica complessivamente prelevata nella fascia oraria F_i di ciascun mese da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria ($E_{F_i}^{f+m}$), tenendo conto esclusivamente delle variazioni del perimetro dei punti di prelievo aventi effetti dal primo giorno del mese di febbraio 2022;
 - a partire dal quadrimestre maggio-agosto 2022 vengano introdotte anche le altre misure prospettate (calcolo dei CRPP anche sui dati più recenti disponibili, aggiornamento del calcolo dell'energia elettrica $E_{F_i}^{f+m}$ per ciascuno dei quattro mesi del singolo quadrimestre, profilazione oraria dell'IP su base quadrimestrale con modalità rolling);
- infine, nel documento per la consultazione era stato richiesto agli *stakeholder*, in considerazione delle deroghe previste per il primo calcolo del CRPP, di esprimersi sull'eventualità di calcolare anche i CRPP relativi al mese di gennaio 2022 secondo le nuove modalità di calcolo, anticipando, quindi, già a dicembre 2021 il calcolo dei CRPP secondo le nuove modalità.

CONSIDERATO CHE:

- in merito alle misure delle immissioni ai fini del *settlement*, il documento per la consultazione 435/2021/R/com, a seguito degli orientamenti formulati nel già menzionato documento per la consultazione 361/2020/R/eel, introduce una fase preliminare di verifica dell'affidabilità dei nuovi flussi necessari allo scambio puntuale dei dati suddetti e specifica le tempistiche di entrata in operatività del nuovo processo, prevedendo in particolare che:
 - a decorrere dal 1 maggio 2022, le imprese distributrici, in analogia a quanto già previsto per tutte le altre tipologie di unità di produzione, trasmettano a Terna i dati di misura dell'energia elettrica immessa dalle singole unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW distintamente per ciascun punto di immissione;
 - a decorrere dal 1 febbraio 2022 e fino al 30 aprile 2022, sia implementata, da Terna e dalle imprese distributrici, una fase di test in cui parallelamente alla trasmissione in forma aggregata e per area di riferimento dei dati di misura dell'energia elettrica immessa dalle unità di produzione di cui al precedente

alinea (modalità attualmente disciplinata dal TIS), si trasmettano i medesimi dati in forma disaggregata e per singola unità di produzione.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al documento per la consultazione 435/2021/R/eel sono pervenute osservazioni e proposte da parte di 6 operatori, 4 associazioni loro rappresentative, Terna e il GSE;
- con riferimento alle finalità del documento per la consultazione 435/2021/R/eel, i soggetti interessati hanno espresso un generale apprezzamento, evidenziando tuttavia quanto di seguito descritto;
- in relazione alle proposte inerenti alla determinazione e all'aggiornamento dei CRPP:
 - è stato condiviso l'orientamento relativo all'aggiornamento quadrimestrale dei suddetti coefficienti, sebbene da alcuni *stakeholder* sia pervenuta anche la richiesta di aumentare la frequenza di aggiornamento da quadrimestrale a trimestrale, al fine di ottimizzare le performance del nuovo processo;
 - è stato richiesto di valutare una diversa calendarizzazione delle sessioni di calcolo, al fine di evitare periodi che possono risultare particolarmente critici da un punto di vista gestionale, quali ad esempio il mese di agosto;
 - in relazione all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, emerge in generale dalle osservazioni l'importanza e, dunque, la necessità di prevedere tempistiche di avvio compatibili con gli interventi operativi necessari per realizzarle e, quindi, è stato richiesto da diversi soggetti che la nuova procedura di calcolo quadrimestrale venga avviata non prima del mese di aprile 2022; in subordine, in alcune delle medesime osservazioni è stato, altresì, suggerito di prevedere un avvio differenziato delle nuove modalità di calcolo in funzione della capacità delle diverse imprese distributrici di recepire tempestivamente le modifiche necessarie, facendo così salvo l'interesse degli operatori di implementare celermente per il maggior numero di punti di prelievo possibile tali nuove modalità di calcolo dei CRPP;
 - rispetto alla predetta tematica, è stata, invece, ribadita da alcuni *stakeholder* la necessità di prevedere l'applicazione delle nuove modalità di calcolo sin dal mese di gennaio 2022, ciò in quanto gli squilibri evidenziati stanno determinando per alcuni esercenti la maggior tutela nonché per alcune imprese di vendita un disavanzo di cassa particolarmente significativo e fortemente crescente, che sarebbe aggravato nella prima parte dell'anno stante le attuali modalità di calcolo dei CRPP (determinati sulla base dei dati di misura relativi a due anni prima) per effetto del rialzo dei prezzi del mercato all'ingrosso cui si sta assistendo;
 - infine, un ulteriore aspetto evidenziato è relativo alla necessità di mantenere invariati i flussi di messa a disposizione dei dati afferenti al *settlement* rispetto ai formati attualmente utilizzati;
- in relazione agli orientamenti inerenti all'illuminazione pubblica, le regole di calcolo quadrimestrali, illustrate nel citato documento per la consultazione, sono state

ampiamente condivise; anche in questo caso le osservazioni pervenute esprimono, tuttavia, la necessità di prevedere un adeguato margine temporale per procedere con le implementazioni necessarie per consentire le nuove modalità di calcolo e auspicano l'adozione delle medesime cadenze di aggiornamento che verranno previste per l'aggiornamento dei CRPP;

- in relazione alle proposte inerenti all'eliminazione dell'attività di aggregazione delle misure dell'energia elettrica immessa dalle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW e alla conseguente previsione di uniformare i flussi di misura di queste unità a quelli che caratterizzano, invece, le altre unità di produzione (invio a Terna dei dati di energia elettrica immessa per singola unità di produzione):
 - è stata ribadita da parte degli *stakeholder* la necessità di procedere ad uniformare le modalità di invio a Terna dei dati di misura dell'energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW con quelle valide per tutte le altre unità di produzione e confermata la congruità delle tempistiche di implementazione prospettate in consultazione;
 - gran parte degli *stakeholder* hanno chiesto di eliminare o di rendere facoltativa la previsione di una fase di parallelo tra la vecchia e la nuova regolazione, in quanto il parallelo dei flussi rappresenta un ulteriore aggravio implementativo e di valutare l'opportunità di razionalizzare gli scambi informativi dei dati di misura rispetto ai diversi soggetti verso i quali ancora oggi le imprese distributrici sono obbligate ad interfacciarsi (tra cui Gestore del SII, GSE, Terna), evitando duplicazioni e parcellizzazioni anche alla luce delle previsioni contenute nel decreto legislativo 199/21 di recente approvazione;
 - Terna ha, tra l'altro, evidenziato la necessità di avere a disposizione, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, tre mesi di tempo per avviare la fase di parallelo e ulteriori tre mesi per l'entrata in esercizio definitivo; ha segnalato, inoltre, che in considerazione del consistente incremento dei dati dovuto non solo a quanto oggetto di consultazione, ma anche agli scenari evolutivi (passaggio del periodo rilevante al quarto d'ora), potrebbe essere opportuno effettuare un cambio strutturale della tecnologia a supporto, prevedendo l'utilizzo dei sistemi *in cloud* e, pertanto, propone di valutare la possibilità di far decorrere la nuova regolazione a partire dal 2023.

CONSIDERATO CHE:

- risulti fondata l'esigenza espressa da numerosi operatori intervenuti alla consultazione di fissare la decorrenza delle misure prospettate in modo tale da garantire un ordinato processo di recepimento delle nuove modalità di calcolo dei CRPP, salvaguardando al contempo l'esigenza di implementare celermente le nuove disposizioni per il maggior numero di punti di prelievo possibile, al fine di contenere l'insorgere di rilevanti partite di conguaglio a debito per gli utenti del dispacciamento del mercato libero e i conseguenti rischi connessi;

- e-distribuzione S.p.A., impresa distributrice che riscontra elevati tassi mensili di passaggio al trattamento orario dei punti di prelievo che insistono sulla propria rete, a seguito della progressiva attuazione del piano di installazione di sistemi *smart metering* 2G, si è resa disponibile ad applicare già a partire da gennaio 2022 le nuove modalità di calcolo dei CRPP.

RITENUTO OPPORTUNO:

- coordinare il testo del TIS coerentemente con le disposizioni introdotte dalla deliberazione 440/2012/R/eel, abrogando le previsioni di cui al Titolo IV, Sezione 3, articoli 33, 34 e 35 del medesimo TIS;
- in relazione alla revisione delle modalità di determinazione dell'energia elettrica prelevata attribuita convenzionalmente ai punti di prelievo non trattati su base oraria nell'ambito del *settlement* mensile, confermare gli orientamenti prospettati nel documento per la consultazione 435/2021/R/eel, fatte salve le previsioni specifiche successivamente illustrate in merito alle tempistiche di applicazione;
- in particolare, relativamente, alle nuove modalità di calcolo dei CRPP:
 - confermare l'introduzione di nuove modalità di calcolo che prevedano il loro aggiornamento quadrimestrale, ciò prioritariamente al fine di sterilizzare gli effetti del passaggio massivo al trattamento orario dei punti di prelievo interessati ai piani di installazione di sistemi *smart metering* 2G;
 - confermare, ai fini di una ordinata implementazione di tali nuove modalità di calcolo, che le sessioni di determinazione quadrimestrale siano effettuate in relazione ai quadrimestri dell'anno solare in coerenza con l'impianto del TIS;
 - confermare che ciascun aggiornamento debba essere effettuato considerando per ciascun punto di prelievo i dati di misura dell'energia elettrica prelevata più recenti disponibili al momento del medesimo aggiornamento;
 - confermare la necessità di ridefinire gli obblighi informativi in capo a ciascuna impresa distributrice di riferimento o sottesa funzionali allo scambio delle informazioni per il calcolo dei CRPP e al loro invio al Gestore del SII;
- con riferimento alle modalità di determinazione dell'energia elettrica oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria confermare, altresì, di modificare la frequenza di calcolo da annuale a quadrimestrale;
- prevedere che le nuove modalità di determinazione dei CRPP e dell'energia elettrica oraria attribuita convenzionalmente a ciascun punto di prelievo per illuminazione pubblica trovino applicazione per tutte le imprese distributrici a partire dai valori da utilizzare per il secondo quadrimestre dell'anno 2022;
- relativamente al primo quadrimestre del 2022, nelle more della piena operatività delle nuove disposizioni, prevedere che su base volontaria ciascuna impresa distributrice possa procedere, alla rideterminazione dei CRPP da applicare nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per i punti di prelievo non trattati orari connessi alle reti di distribuzione per cui risulta impresa distributrice di riferimento e al loro invio al Gestore del SII entro le ore 24:00 del 13 dicembre 2021. Per la predetta finalità le

imprese distributrici utilizzano le modalità transitorie prospettate nel documento per la consultazione 435/2021/R/eel e cioè aggiornano il calcolo dell'energia elettrica complessivamente prelevata nella fascia oraria F_i di ciascun mese dell'anno solare precedente da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria (denominata ai sensi del TIS $E_{F_i}^{f+m}$), al fine di tener conto delle variazioni di stato dei predetti punti di prelievo note alla data di effettuazione del calcolo (si fa riferimento alle variazioni dovute al passaggio al trattamento orario, alle cessazioni e alle nuove attivazioni);

- prevedere che entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore del SII pubblici le necessarie modifiche alle Specifiche Tecniche relative alla trasmissione dei CRPP da parte delle imprese distributrici ai fini dell'aggiornamento del RCU, coerentemente alle modifiche del TIS approvate ai sensi del presente provvedimento;
- nelle more di quanto previsto al precedente punto, prevedere che ai fini dell'aggiornamento dei CRPP relativi al primo quadrimestre 2022, le imprese distributrici comunichino al Gestore del SII tutti i 36 valori dei CRPP previsti dal RCU e già comunicati nel mese di maggio 2021, sostituendo i valori dei CRPP relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 contenuti nel predetto flusso con i valori calcolati secondo le disposizioni previste dal presente provvedimento;
- rinviare ad un successivo provvedimento l'implementazione di quanto proposto con il documento per la consultazione 435/2021/R/eel in relazione all'eliminazione dell'attività di aggregazione delle misure dell'energia elettrica immessa dalle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW e alla conseguente previsione di uniformare i flussi di misura di queste unità a quelli che caratterizzano, invece, le altre unità di produzione (invio a Terna dei dati di energia elettrica immessa per singola unità di produzione). Ciò al fine di approfondire e valutare nel dettaglio le esigenze di sviluppo tecnologico poste in evidenza da Terna e allo stesso tempo tenere conto della necessità di razionalizzare gli scambi informativi dei dati di misura rispetto ai diversi soggetti verso i quali ancora oggi le imprese distributrici sono obbligate ad interfacciarsi (Gestore del SII, GSE, Terna, etc.), evitando duplicazioni e parcellizzazioni anche alla luce delle previsioni contenute nel decreto legislativo 199/21 di recente approvazione

DELIBERA

1. di modificare il Testo Integrato *Settlement* nei seguenti punti:
 - a) all'articolo 1, comma 1.1, la lettera bbb) è sostituita con la seguente:

“bbb) **TIV** (Testo Integrato Vendita) è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel;”;
 - b) all'articolo 2, comma 2.3, la lettera c) è soppressa;
 - c) all'articolo 13, i commi 13.2 e 13.3 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti commi:

- “13.2 L’energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria è determinata con cadenza quadrimestrale ed è pari, in ciascun quadrimestre dell’anno solare, al rapporto fra:
- a) l’energia complessivamente prelevata dal medesimo punto di prelievo nel terzo, quarto e quinto mese antecedente il medesimo quadrimestre;
 - b) il rapporto fra i minuti complessivi di accensione nel terzo, quarto e quinto mese antecedente il medesimo quadrimestre e 60.
- 13.3 L’energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria è determinata da ciascuna impresa distributrice entro il giorno 1 del mese immediatamente antecedente il quadrimestre di applicazione.”;
- d) all’articolo 21, i commi 21.1, 21.2, 21.4 e 21.5 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti commi:
- “21.1 I CRPP sono determinati dalle imprese distributrici, con riferimento ad un singolo quadrimestre dell’anno solare, entro il giorno 20 del mese antecedente il quadrimestre di applicazione. I CRPP per tutti i mesi e tutte le fasce orarie inclusi nel quadrimestre di applicazione sono determinati dalle imprese distributrici sulla base dei dati di prelievo relativi ai medesimi mesi dell’anno precedente al quadrimestre di applicazione.
- 21.2 I CRPP, per ciascun mese incluso nel quadrimestre di applicazione, sono determinati esclusivamente per tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nei contratti di dispacciamento di utenti del dispacciamento diversi dall’Acquirente Unico, per i quali non sarà attivato il trattamento orario entro il primo giorno del mese di applicazione.
- 21.4 I CRPP relativi a punti di prelievo trasferiti dal contratto di dispacciamento dell’Acquirente Unico al contratto di dispacciamento di un diverso utente del dispacciamento sono determinati contestualmente all’inserimento dei suddetti punti di prelievo nel punto di dispacciamento dell’utente del dispacciamento diverso dall’Acquirente Unico. Essi hanno validità fino all’ultimo giorno del quadrimestre in cui è effettuata la determinazione.
- 21.5 L’attivazione del trattamento per fasce nel corso di un mese non comporta alcun aggiornamento, nel corso del quadrimestre cui il medesimo mese appartiene, ai CRPP relativi ai punti di prelievo interessati dall’attivazione medesima. Tali CRPP sono rideterminati solamente in occasione del previsto aggiornamento quadrimestrale successivo di cui al comma 21.1.”
- e) all’articolo 21, dopo il comma 21.6 è inserito il seguente comma:

- “21.7 I CRPP determinati ai sensi del presente articolo sono determinati facendo riferimento ai dati di misura mensili resi disponibili ai sensi dei commi 23.5, 23.6 e 23.8 del TIME, questi ultimi qualora comunicati entro il 20 del secondo mese antecedente il quadrimestre di applicazione; in caso di indisponibilità del dato di misura i dati sono determinati ai sensi dell’articolo 25 del TIME.”;
- f) al Titolo IV, la SEZIONE 3 è soppressa;
- g) all’articolo 36, comma 36.1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) con riferimento a ciascun quadrimestre dell’anno solare, l’energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria ai sensi dell’Articolo 13, entro il giorno 5 del mese immediatamente precedente al medesimo quadrimestre.”
- h) all’articolo 36, comma 36.2, lettera b) le parole “su base annuale” sono sostituite dalle parole “su base quadrimestrale”;
- i) all’articolo 36, comma 36.3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) di ciascun mese immediatamente precedente a ciascun quadrimestre dell’anno solare per i dati di cui alla lettera b).”;
- j) all’articolo 37, il comma 37.2 è sostituito dal seguente comma:
“37.2 Entro il giorno 20 del secondo mese immediatamente precedente a ciascun quadrimestre dell’anno solare, ai fini della determinazione con cadenza quadrimestrale dei CRPP, ciascuna impresa distributrice sottesa comunica alla propria impresa distributrice di riferimento:
a) l’energia complessivamente prelevata in ciascun mese incluso nel quadrimestre di applicazione dell’anno precedente ed in ciascuna fascia dai punti di prelievo trattati per fasce localizzati nel proprio ambito territoriale;
b) l’energia complessivamente prelevata in ciascun mese incluso nel quadrimestre di applicazione dell’anno precedente e in ciascuna fascia dai punti di prelievo non trattati su base oraria per i quali sarà attivato il trattamento orario entro il giorno 1 di ciascuno dei medesimi mesi.”
- k) all’articolo 37, comma 37.3, la lettera c) è soppressa;
- l) all’articolo 38, comma 38.2, le parole “30 aprile di ciascun anno” sono sostituite dalle parole “giorno 30 del secondo mese immediatamente precedente a ciascun quadrimestre”;
- m) all’articolo 38, comma 38.2, lettera a) le parole “fascia oraria *Fi* dell’anno” sono sostituite dalle parole “fascia oraria *Fi* inclusi nel medesimo quadrimestre dell’anno precedente”;
- n) all’articolo 38, comma 38.2, lettera b) dopo le parole “fascia oraria *Fi*” sono aggiunte le parole “inclusi nel medesimo quadrimestre”;
- o) all’articolo 38, comma 38.3, la lettera c) è soppressa;
- p) all’articolo 39, comma 39.2, la lettera c) è soppressa;
- q) all’articolo 41, il comma 41.3 è sostituito dal seguente comma:

- “41.3 Ai fini delle determinazioni di cui al comma 37.2 lettera a), e di cui al comma 38.2, non si tiene conto dell’energia elettrica riferita ai punti di prelievo per i quali è stato già attivato il trattamento orario o sarà attivato il trattamento orario entro il giorno 1 del mese a cui le medesime determinazioni fanno riferimento.”
- r) all’articolo 42, comma 42.3, la lettera d) è soppressa e la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- “a) ai fini della determinazione dell’energia E_{Fi}^m di cui al comma 19.2, prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria dell’anno precedente dai punti di prelievo trattati monorari, pone a zero:
- i) l’energia complessivamente prelevata, in ciascuna fascia e in ciascun mese dell’anno precedente incluso nel quadrimestre per il quale sono effettuate le determinazioni, dai punti di prelievo trattati per fasce localizzati nell’ambito territoriale dell’impresa distributrice sottesa inadempiente;
 - ii) l’energia complessivamente prelevata, in ciascuna fascia e in ciascun mese dell’anno precedente incluso nel quadrimestre per il quale sono effettuate le determinazioni, dai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nell’ambito territoriale dell’impresa distributrice sottesa inadempiente per i quali sarà attivato il trattamento orario entro il giorno 1 del mese a cui le medesime determinazioni fanno riferimento;”
- s) all’articolo 52, comma 52.2, alla lettera c) le parole “conguaglio load profiling, di conguaglio per l’illuminazione pubblica e di conguaglio compensativo” sono sostituite dalle parole “conguaglio load profiling e di conguaglio per l’illuminazione pubblica”;
- t) all’articolo 66, comma 66.2, la lettera b) è soppressa;
- u) la Tabella 3 è soppressa;
2. di prevedere che le modifiche al TIS di cui al punto 1. abbiano effetti a decorrere dalle attività finalizzate ad effettuare la profilazione oraria dei prelievi per il secondo quadrimestre del 2022;
 3. di prevedere che per il primo quadrimestre 2022, su base volontaria, ciascuna impresa distributrice possa procedere, alla rideterminazione dei CRPP da applicare nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per i punti di prelievo non trattati orari connessi alle reti di distribuzione per cui risulta impresa distributrice di riferimento e al loro invio al Gestore del SII entro le ore 24:00 del 13 dicembre 2021. Per la predetta finalità le imprese distributrici aggiornano il calcolo dell’energia elettrica complessivamente prelevata nella fascia oraria F_i di ciascun mese dell’anno solare precedente da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria (denominata ai sensi del TIS E_{Fi}^{f+m}), al fine di tener conto delle variazioni di stato dei predetti punti di prelievo note alla data di effettuazione del calcolo (si fa riferimento alle variazioni dovute al passaggio al trattamento orario, alle cessazioni e alle nuove attivazioni);

4. di prevedere che entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore del SII pubblichi le necessarie modifiche alle Specifiche Tecniche relative alla trasmissione dei CRPP da parte delle imprese distributrici ai fini dell'aggiornamento del RCU, coerentemente alle modifiche del TIS di cui al punto 1;
5. di prevedere che ai fini dell'aggiornamento dei CRPP relativi al primo quadrimestre 2022 di cui al punto 3., le imprese distributrici comunichino al Gestore del SII tutti i 36 valori dei CRPP previsti dal RCU e già comunicati nel mese di maggio 2021, sostituendo i valori dei CRPP relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 contenuti nel predetto flusso con i valori calcolati secondo le disposizioni previste dal presente provvedimento;
6. di trasmettere all'Acquirente Unico S.p.A. e a Terna S.p.A. il presente provvedimento per i seguiti di competenza;
7. di pubblicare il presente provvedimento nonché il TIS, come modificato ai sensi del presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini